



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Tel.: 0785/50047 - Fax: 0785/50176

Protocollo n. 780 del 31/05/2016

ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 31 maggio 2016

Oggetto: prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie – anno 2016

IL VICESINDACO

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/41 del 18.04.2014 e suoi allegati, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art.3, comma 3 lett. F) della Legge 21.11.2000 n.353 ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescio d'incendio nelle aree e nei periodi di rischio, determinando dal 1° giugno al 15 ottobre il periodo in cui vige lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°14/11 del 08.04.2015, recante l'approvazione delle prescrizioni regionali antincendio - campagna 2015, parte integrante del Piano regionale di Prevenzione 2014/2016.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n°27/02 del 13.05.2016, recante l'approvazione delle prescrizioni regionali antincendio 2014-2016, aggiornamento 2016.

Visto l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/2 del 13.5.2016, prescrizioni regionali antincendio 2016, di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo di cui all'articolo 3, comma 3, lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n.353 e dell'articolo 24 della L.R. n. 8, del 27.04.2016.

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353.

Vista la Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale.

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265.

Vista la Legge 24 novembre 1981, n.689.

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

ORDINA

Facendo proprie tutte le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/2 del 13.5.2016 e suoi allegati

CHE ENTRO IL 1°GIUGNO 2016 SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:

le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. n.27/2 del 13.5.2016 - art. 12 - Terrani e fabbricati

PARTIE A

1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafulco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

PARTE B)

le ulteriori seguenti prescrizioni:

1) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire la proliferare di insetti e altri animali nocivi.

2) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.

3) E' vietato il ricovero, il transito, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e ovini) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche (salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano), nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.);

4) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.

tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio - (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2016)

SANZIONI

- Salvo che il fatto non costituisca ulteriore reato, le violazioni di cui alla **Parte A** della presente Ordinanza, ed alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.27/2 del 13.5.2016, saranno punite ai sensi dell'articolo 25 dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 27/2 del 13.5.2016, che prevede: "Art. 25 (Sanzioni) - La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative)".

- Salvo che il fatto non costituisca ulteriore reato, le violazioni di cui alla **Parte B** della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267). E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00. In caso di mancata obblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

AVVERTE

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione, da parte del personale comunale della Polizia Municipale, Ufficio Tecnico o su segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza, VV. FF., C.F.V.A., l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà all'esecuzione dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

DEMANDA

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, la vigilanza al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

DISPONE

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza la valenza di tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.27/2 del 13.5.2016, che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e mediante pubblica affissione.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Oristano, alla Stazione Carabinieri di Ghilarza, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano, alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Ghilarza, alla Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In allegato:

– allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/2 del 13.5.2016.

Tadasuni, 31.05.2016

IL VICESINDACO
Vincenzo Monagheddu

